

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Roma, 10 gennaio 2009

Al Capo Dipartimento Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c. al Direttore generale del Personale

SEDE

Oggetto:- applicabilità di trattamento più favorevole in ordine alle assenze posto ricovero - art.71 D.L.112/2008- quesito

L'Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio trattamento del personale - del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 53/2008 ha fornito, sia pure con riferimento specifico al solo comparto ministeri, un importante chiarimento in merito al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post-ricovero.


Il quesito sottoposto all'attenzione dell'Ufficio chiedeva di conoscere se "a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001".

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.

Orbene, ad avviso dell'Ufficio, il rinvio alla previsione dei contratti collettivi ha carattere "dinamico" e pertanto non riguarda, in senso stretto, soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le "assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero", con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

Pertanto, si legge nel detto parere, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal relativo CCNL.

L'interpretazione fornita dalla funzione pubblica è rilevante in quanto, in un'ottica più ampia, dovrebbe potersi applicare anche al personale del comparto scuola, il cui CCNL nel corrispondente art. 17, comma 8, espressamente prevede che "Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza;

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

- b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1" (...) .

Per questi motivi, la scrivente Organizzazione sindacale sarebbe incline a ritenere applicabile, anche per il Personale della Scuola, relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post-ricovero ospedaliero, il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

La presente per conoscere il parere di Codesta Amministrazione atteso che la fattispecie è ormai sottratta alla disponibilità delle Parti di cui al vigente CCNL a seguito della inderogabilità della normativa pubblicistica dettata dall'articolo 71 del D.L.112/2008, che costituisce la disposizione di riferimento in ordine alla fattispecie medesima.

Nell'attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

IL COORDINATORE NAZIONALE

(Rino Di Meglio)